



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 70015 del 21 marzo 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di Infermiere professionale e diploma di Esperto Ortofloricoltore

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso del diploma di infermiere professionale e del diploma di "Esperto in Ortofloricoltore" possano considerarsi requisiti validi ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Con riferimento al diploma di infermiere professionale, si fa presente che dal 2001 il diploma universitario di infermiere è stato trasformato in laurea triennale, oltre ad essere prevista la laurea specialistica nelle scienze infermieristiche e ostetriche.

La circolare n. 3642/C, pone la laurea triennale e ovviamente quella magistrale in professioni sanitarie infermieristiche tra quelle ritenute valide ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Di conseguenza i titoli acquisiti prima della normativa attuale (diploma di infermiere professionale e diploma universitario di infermiere), si ritengono validi qualora il percorso di studi sia stato almeno di durata triennale così come richiesto dal dettato normativo.

\*\*\*

Con riferimento al diploma di Esperto Ortofloricoltore, dalle informazioni fornite non è possibile evincere la durata del percorso di studi in questione.

Il titolo di studio, comunque, è stato conseguito presso un istituto professionale del settore agrario-ambientale, la cui confluenza sulla base della tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi



per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", indirizzo ritenuto valido ai fini della qualificazione in questione.

Di conseguenza, la scrivente Direzione ritiene di considerare valido il titolo di studio in questione, anche sulla base delle tabelle di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti dall'ordinamento previgente allegate al D.P.R. n. 87 del 2010, a patto che lo stesso titolo sia stato conseguito a fronte di un percorso di studi almeno triennale.

IL DIRETTORE GENERALE

*Gianfrancesco Vecchio*

BB/IV-Q-RA ts